



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

Area Contabile Amministrativa

Via Roma, 32 - 65020 ALANNO (PE)

e-mail: elettorale@comune.alanno.pe.it – P.E.C.: comune.alanno@pec.it

C.F. 80013770682

P.I. 00326640687

TEL. 085.8573101-085.8573118

FAX 085.8573692

Allegato A

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 2 POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ

Visto il D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, ed in particolare l'art. 70 comma 5, secondo cui *“ con intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003 n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del presente decreto sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie”*;

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 05 luglio 2021 (pubblicata in G.U. n. 79 del 04 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D. Lgs. n. 59/2010;

Visto il Documento Unitario delle regioni e province autonome del 24.01.2013 per l'attuazione dell'Intesa sopra richiamata;

Visto, altresì, il documento unitario delle regioni e province autonome concernente *“Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”*, prot. 16/94CR08/C11 del 03 agosto 2016;

Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:

- Legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 concernente: *“Testo unico in materia di commercio”*;
- D.G.R. n. 722 del 15/11/2016, recante: *“Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30 concernente: “Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea”*.

Viste le sotto elencate disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche:

- Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di C. C. n. 11 del 31.03.2021, con relativa planimetria di individuazione posteggi nell'area mercatale di piazza Trieste e piazza Trento;

- Determinazione a firma della scrivente responsabile, con la quale è stato approvato lo schema di bando di selezione pubblica per l'assegnazione in concessione di n. 2 posteggi per il commercio su area pubblica in ambito del mercato settimanale del mercoledì su piazza Trento di Alanno C.U.;

RENDE NOTO

è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione:

- delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica denominata "piazza Trieste", mercato settimanale del mercoledì in Alanno C.U., elencati e descritti come da seguente *tabella a)*;

Tabella a)			
Numero posteggio	Dimensioni (mq)	Ubicazione	Tipologia settore merceologico
3	38 circa	piazza Trieste	non alimentare
8	12 circa	piazza Trieste	alimentare

secondo le planimetrie depositate presso l'Ufficio Commercio del comune di Alanno, allegate al relativo regolamento comunale, nonché allegate al presente bando, di cui formano parte integrante e sostanziale.

1. DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione di posteggio avrà durata di anni 12 (dodici);

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

- 1) Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra individuati, mediante la formazione di una graduatoria per posteggio solo in caso di pluralità di domande concorrenti;
- 2) I posteggi saranno momentaneamente assegnati su piazza Trento sino al ripristino delle normali condizioni di viabilità su piazza Trieste, ove i concessionari saranno successivamente ricollocati; A tal fine si individuano i posteggi di temporanea e successiva riassegnazione così come riportato nella seguente tabella:

Tabella a) bis				
Numero posteggio di temporanea assegnazione su piazza Trento	Dimensioni mq	Numero posteggio di definitiva assegnazione su piazza Trieste	Dimensioni mq	Tipologia settore merceologico
13	12 circa	3	38 circa	non alimentare
15	8 circa	8	12 circa	alimentare

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

- 1) In caso di pluralità di domande concorrenti, la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità, che potranno determinare un punteggio massimo di **12 punti**:
 - criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 5**, garantendo almeno una delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e prodotti italiani;
 - offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
 - l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni, riconosciute da enti certificatori nazionali;
- criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 3**, garantendo l'impegno, da parte dell'operatore, a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:
 - la consegna della spesa a domicilio;
 - servizi di prenotazione o vendita via internet;
 - criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 2**, garantendo:
 - ✓ la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto;
 - ✓ l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (euro 5 e superiori, G.P.L., metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);
 - criterio correlato alla regolarità contributiva: **punti 2**:
 - possesso, da parte del richiedente, del D.U.R.C. in corso di validità.
- 2) In via residuale, laddove si verificasse ulteriore parità tra i partecipanti, il posteggio sarà assegnato al richiedente che risulti iscritto da più tempo al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche con riferimento alla data d'iscrizione indicata nella visura camerale, o dell'eventuale dante causa.
 - 3) In caso di persistente ulteriore parità di punteggio totale tra le domande, sarà data priorità alle domande seguendo l'ordine di presentazione cronologica delle stesse.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione di cui al presente bando le ditte individuali, le società di persone, di capitale o le cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.;

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

- 1) Il bando sarà pubblicato il **15 luglio 2025** all'albo pretorio online del comune di Alanno, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

- 1) Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, esclusivamente tramite P.E.C. all'indirizzo: comune.alanno@pec.it utilizzando il modello B allegato al presente bando, scaricabile altresì dal sito internet del comune.
- 2) Le domande possono essere presentate **dal 15.07.2025 al 31.08.2025**. Le domande pervenute oltre il predetto termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
- 3) È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell'Intesa;

- 4) Legittimato alla presentazione della domanda è il soggetto titolare dell'impresa od il legale rappresentante o persona munita di procura che dovrà essere acclusa telematicamente all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al Bando. Detti soggetti dovranno sottoscrivere la richiesta di partecipazione al Bando o, in caso di persona munita di procura, la procura stessa.
- 5) Con la presentazione della domanda di partecipazione al Bando si intendono accettate le condizioni ivi indicate nonché quelle previste dalla normativa vigente in materia, nonché della delibera del Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2021 (*Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche*) a cui si fa riferimento per quanto non previsto dal presente Bando.

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA

- 1) La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- dati anagrafici del richiedente;
- codice fiscale e/o partita Iva;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle Imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. da parte del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

- 2) Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- copia fronte retro di documento di identità in corso di validità, in caso di firma autografa apposta sul modulo di domanda;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

- 3) Ai fini della valutazione di titoli che danno priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:

- Numero e data di iscrizione nel registro delle imprese esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche;
- possesso, da parte del richiedente, del D.U.R.C. in corso di validità;
- Ogni altro elemento indicato nel modello di domanda, ritenuto idoneo a conseguire le priorità indicate nel presente bando.

- 4) Nel caso in cui la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata in toto d'ufficio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

- 1) L'esclusione della domanda è contemplata nei seguenti casi:

- domanda pervenuta fuori dal termine stabilito e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
 - mancata sottoscrizione della domanda (digitale o autografa);
 - mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
 - (nel caso di società), mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
 - mancata autocertificazione dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività del settore alimentare da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società o del soggetto preposto alla vendita, in possesso dei requisiti;
 - mancanza degli allegati di cui al punto 7 comma 2 del presente bando;
 - omissione, illeggibilità e/o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
 - mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
 - presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al presente bando;
 - risultare debitore nei confronti del Comune di Alanno;
 - non essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in qualità di ditta attiva;
- 2) Nel rispetto delle vigenti norme, l'amministrazione comunale potrà disporre controlli relativi alle dichiarazioni attestata in sede di presentazione delle domande; qualora si rilevassero dichiarazioni false o mendaci ne verrà data immediata informazione all'Autorità giudiziaria.

9. INTEGRAZIONI

Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni. Qualora, a seguito di verifica da parte del comune, verranno rilevate incompletezze sanabili, gli interessati saranno invitati a presentare integrazioni esclusivamente tramite P.E.C. all'indirizzo: comune.alanno@pec.it, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, pena l'esclusione. Con riferimento a quanto indicato nel precedente punto 8, oltre l'esclusione riferita alla mancata o tardiva integrazione, è causa di esclusione la mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la presenza delle cause di impedimento di cui alla normativa antimafia.

10. GRADUATORIA

- 1) La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio del comune di Alanno **tra il 15 ed il 30 settembre 2025**.
- 2) Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato dal paragrafo 7 dell'Intesa in sede di conferenza unificata del 05 luglio 2012, dovrà rinunciare a uno o più dei posti assegnatigli, comunicandolo al Comune entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. In mancanza di tale comunicazione il comune procede

d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero, escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il comune procede a nuova selezione come posteggio libero.

- 3) Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al comune **entro i 15 giorni successivi al termine della pubblicazione della graduatoria provvisoria**. Il comune si pronuncia entro i 15 giorni successivi alla presentazione delle osservazioni, pubblicando la graduatoria definitiva.
- 4) L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate dal S.U.A.P. competente, in applicazione della graduatoria, non oltre il **30 ottobre 2025**.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Nel caso in cui la nuova concessione non venga rilasciata entro la scadenza prevista, l'operatore che risulta aggiudicatario nella graduatoria definitiva pubblicata dal comune, può svolgere la propria attività sul posteggio oggetto della domanda dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

12. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003

- 1) I dati personali raccolti saranno trattati diffusi anche con strumenti informatici:
 - a) nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;
 - b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/1990.
- 2) I dati potranno essere inoltre comunicati , su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti, nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
- 3) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica. Titolare del trattamento: Comune di Alanno – Responsabile del trattamento: Avv. Gabriele BORGHI.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina il commercio sulle aree pubbliche.
- 2) Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio comunale, sul sito internet (www.comune.alanno.pe.it) ed inviato alle associazioni di categoria.